



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**
**Servizio Programmazione e gestione faunistica, servizio fitosanitario e difesa delle
produzioni**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13060 DEL 09/12/2025

OGGETTO: Individuazione perimetrazione nuova A.R.T “La Quercia” – Comune di Narni (TR).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Viste la L. 157/1992 e la LR14/1994 artt.16 e 28;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 881 del 15/07/2019 con la quale è stato adottato il Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);
Dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 3, della LR 14/1994 il PFVR ha durata quinquennale, ma resta comunque valido fino all’approvazione del nuovo Piano;
Preso atto della nota PEC prot. 70834 del 09/04/2025 trasmessa dall’ATC 3 in cui si chiede l’Istituzione della nuova ART “La Quercia”, ricadente nel territorio del Comune di Narni (TR);

Considerato che, come risulta dalla documentazione istruttoria conservata negli atti di ufficio, la proposta avanzata dall'ATC 3 soddisfa i criteri individuati dal Piano Faunistico Venatorio Regionale per quanto riguarda la superficie complessiva e la percentuale di superficie boschiva;

Considerato che l'istituzione della nuova ART influisce positivamente nel bilancio territoriale della superficie protetta dell'ATC 3;

Considerato che l'area non ricade all'interno della Rete Natura 2000 e non è pertanto necessario l'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) di cui all'art. 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE;

Visto che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della LR n.14/1994, in caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell'area da vincolare, è possibile procedere alla notifica per pubblici proclami o ad altra forma di pubblicità ritenuta idonea;

Richiamata la DGR n. 912 del 01/08/2016 "Costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e dei centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica. Determinazioni." con la quale viene disposto che la forma idonea di pubblicità per la notifica degli atti in questione sia identificata con l'affissione all'Albo pretorio dei comuni interessati, con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e con la pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Umbria;

Ritenuto quindi necessario, in conformità a quanto previsto dalle sopra citate disposizioni, procedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito ufficiale della Regione Umbria oltre che all'affissione all'Albo pretorio del Comune di Narni (TR);

Dato atto inoltre che, avendo il DLgs. 25 maggio 2016 n. 97 disposto la soppressione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 lettera a) del D.Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente procedimento amministrativo sono pubblicate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 15 della legge 190/2012, all'interno dello specifico canale del sito istituzionale della Regione Umbria "Procedimenti amministrativi";

Ritenuto pertanto di procedere all'individuazione della perimetrazione della nuova ART "La Quercia" nel Comune di Narni (TR), con una superficie di 52,28 ha secondo la cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di individuare la perimetrazione della nuova ART "La Quercia" nel Comune di Narni (TR) con superficie di 52,28 ha secondo la cartografia allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che il presente atto, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della LR n.14/1994 e della DGR n. 912 del 01/08/2016, venga notificato per pubblici proclami tramite la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito ufficiale della Regione Umbria;

3. di disporre inoltre che, sempre ai sensi dell'art. 4, comma 4, della LR n.14/1994 e della DGR n. 912 del 01/08/2016, il presente atto venga trasmesso al Comune di Narni (TR) per la pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio;

4. di dare atto che i proprietari e/o conduttori dei fondi individuati nella cartografia allegata possono, entro 60 giorni dalla notifica, presentare alla Regione Umbria opposizione motivata in carta semplice ed esente da oneri fiscali;

5. di riservarsi di procedere all'istituzione dell'ambito, secondo la delimitazione individuata, una volta acquisite le eventuali opposizioni e verificata la percentuale delle stesse ai sensi dell'art. 10, comma 14 della Legge 157/92;
6. di dichiarare che, avendo il DLgs. 25 maggio 2016 n. 97 disposto la soppressione degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 23 lettera a) del D.Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente procedimento amministrativo sono pubblicate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 15 della legge 190/2012, all'interno dello specifico canale del sito istituzionale della Regione Umbria "Procedimenti amministrativi";
7. di provvedere a trasmettere copia del presente atto ai soggetti interessati;
8. l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 04/12/2025

L'Istruttore

- Michele Brilli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/12/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

- Michele Croce

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 09/12/2025

Il Dirigente

Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2